

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4489

—

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2512)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

—

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2003*

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

(Risultati differenziali).

1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 2.

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i quattro periodi successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2004 »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 ».

3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.

4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali »;

b) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

« ART. 78-*bis*. — (*Altre attività agricole*).
— 1. Per le attività dirette alla produzione

di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera *b*), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.

2. Per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera *c*), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui

all'articolo 81, comma 1, lettera *i*), poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera *c*), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-*bis*. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80 ».

7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 34-*bis*. — (*Attività agricole connesse*). — 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni ».

8. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: « imprese estrattive » è inserita la seguente: « , agricole ».

9. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma:

1) dopo la parola: « manipolazione, » sono inserite le seguenti: « conservazione, valorizzazione, »;

2) le parole: « , nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, » sono soppresse;

3) dopo la parola: « conferiti » è inserita la seguente: « prevalentemente »;

4) le parole: « nei limiti della potenzialità dei loro terreni » sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato.

10. All'onere derivante dal comma 9, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

ART. 3.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco).

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale e con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, in parti uguali;

2) 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto

aeroportuale (sul totale del sedime); percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti.

ART. 4.

(Determinazione dell'accisa sull'alcole etilico).

1. A parziale copertura degli oneri recati dal comma 2, terzo periodo, dell'articolo 15, a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota di accisa sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è determinata in euro 774,44 per ettolitro anidro.

ART. 5.

(Altre misure).

1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: « l'anno 2003 », sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2004 »;

b) all'articolo 19, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

c) all'articolo 21, comma 3, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 »;

d) all'articolo 21, comma 6, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15

maggio 1998, le parole: « 10% » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ». La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.

3. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.

4. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « 31 dicembre 2003 » e: « 30 giugno 2004 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 » e: « 30 giugno 2005 » e le parole: « aliquota del 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « aliquota del 41 per cento ».

5. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « è stabilita sino al 31 dicembre 2004 ».

6. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite mas-

simo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.

8. Le disposizioni in tema di Alta Commissione di studio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, valgono fino alla data di presentazione da parte dell'Alta Commissione stessa, al Governo, della relazione ivi prevista, e comunque per tutto l'anno 2004.

9. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

10. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « chiuso entro il 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « chiuso entro il 31 dicembre 2003 ». L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

11. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta. All'articolo 4 del decreto legi-

slativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria ».

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 10 e 11 del presente articolo.

13. All'articolo 11, comma 1-*bis*, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « reddito complessivo » sono inserite le seguenti: « , diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale, ».

14. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ART. 6.

*(Università e grandi enti pubblici
di ricerca).*

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garan-

tendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente.

3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività.

4. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la

medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma « Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo », ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.

5. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dall'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

ART. 7.

(Fondo missioni internazionali).

1. Per l'anno 2004 è istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 8.

(Debiti pregressi).

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno — Dipartimento di pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.

4. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscriverne in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l'entità delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana).

1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla

legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 10.

(IVA trasporto e servizi non commerciali).

1. Nelle more della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione.

2. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di determinazione dei rimborsi di cui al comma 1.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di affari esteri).

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito, nell'am-

bito della unità previsionale di base 6.1.1.2
– Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

2. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri ».

3. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « da emanare entro il 28 febbraio 2003, » sono soppresse.

4. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Il 10 per cento delle maggiori entrate » sono inserite le seguenti: « di ciascun anno ».

5. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative.

ART. 12.

(Presidenza italiana dell'International Task Force).

1. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della « *International Task Force* per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla *Shoah* » è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 13.

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive).

1. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Copertura finanziaria).* — 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004

sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute ».

CAPO II

ONERI DI PERSONALE

ART. 14.

(Rinnovi contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli deri-

vanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 1 del presente articolo per il personale delle amministrazioni dello Stato.

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003.

ART. 15.

(Assunzioni di personale).

1. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi

comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre

1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibraconaggio, al settore della giustizia, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per

l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 2 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilità rela-

tive all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le di-

sposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di la-

voro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il

personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

13. La definitiva pianta organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorità con le modalità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna

qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorità. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita dall'Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

14. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università.

15. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con le medesime deroghe e modalità, le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica.

16. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.

17. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

ART. 16.

(Altre norme in materia di personale).

1. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.

2. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni.

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica.

5. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale.

6. In presenza delle convenzioni di cui al comma 5 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

ART. 17.

(Istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *(Dipartimento nazionale per le politiche antidroga).* — 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcoolodipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle per-

sone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza che collaborano a tal fine con il Dipartimento ».

2. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: « Dipartimento per gli affari sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ».

3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ».

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 18.

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 459. — *(Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie).* — 1. Nei

confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1 ».

2. Nell'ambito delle attività di riconversione previste dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà apparte-

menti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 ottobre 2002, Prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio.

4. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004 ».

5. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo.

7-*ter*. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche ».

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2004:

a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

ART. 20.

(Istituzione del reddito di ultima istanza. Contributo su pensioni con importo elevato).

1. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai pro-

grammi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera *d*), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla

normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 21.

(Competenze in materia di assegno di maternità delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS.

ART. 22.

(Interventi a sostegno della condizione parentale).

1. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

« ART. 42-bis. — *(Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche).* — 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a ri-

chiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione ».

ART. 23.

(Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare).

1. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

2. All'articolo 18, comma *8-quater*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « fino al termine di tale periodo, » sono soppresse.

3. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi *8-bis* e *8-ter* del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti.

ART. 24.

(Istituto mediterraneo di ematologia).

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004.

ART. 25.

(Misure a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia).

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: « drepanocitosi » sono inserite le seguenti: « , nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, ».

ART. 26.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

1. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente articolo, valutato in 23 milioni di euro per l'anno 2004, 93 milioni di euro per l'anno 2005 e 174 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 27.

(Vittime del terrorismo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili.

CAPO IV

FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI

Sezione I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE, DELLE
TECNOLOGIE E DELLE COMUNICAZIONI

ART. 28.

(Contributi per la diffusione presso gli utenti di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per agevolare l'accesso alla larga banda ad Internet nonché altri interventi in materia di comunicazioni).

1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 120 milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via *Internet*. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad *Internet*, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 35 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non può essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei *decoder* in tecnica C-DVB è riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto

finanziamento è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

6. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su *Internet* della totalità delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute.

7. Sono abrogati l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 12 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

ART. 29.

(Progetti strategici nel settore informatico ed altri interventi in materia di innovazione e tecnologie).

1. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di 79,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese.

2. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono

disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato « PC alle famiglie », finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un *personal computer* con la dotazione necessaria per il collegamento ad *Internet*, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 2 e 4.

4. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono acquistare un *personal computer* portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi *software* messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, ri-

spettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. La CONSIP Spa svolge un'apposita indagine di mercato con la finalità di individuare non meno di cinque produttori o distributori di *personal computer* in grado di offrire PC portatili di accertata conformità ai vigenti *standard* di qualità da immettere sul mercato per la vendita esclusivamente riservata ai beneficiari di cui al presente comma e stipula le conseguenti convenzioni. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fissa le modalità attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma.

5. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

6. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso ».

Sezione II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE AGRICOLO E
DEL *MADE IN ITALY*

ART. 30.

(Interventi in agricoltura).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: « connesse all'attività antincendi boschivi di competenza, »

sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,».

2. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 2, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca.

4. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

« 15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in mi-

sura non inferiore al tasso di interesse legale ».

6. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15, lettera *b*-bis), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti ».

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.

9. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2004 ».

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 31.

(Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura).

1. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province

autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000.

2. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 1 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004.

ART. 32.

(Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006.

2. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 1 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004.

3. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 1.

4. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il « Programma nazionale degli interventi nel settore idrico », di seguito denominato: « Programma nazionale ». Oltre agli interventi di cui al comma 1, fanno parte del Programma nazionale:

a) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) le opere relative al settore idrico già inserite nel « programma delle infrastrutture strategiche » di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001, e successive modificazioni;

c) gli ulteriori interventi previsti nell'ambito degli Accordi di programma quadro per la tutela delle acque e per la gestione integrata delle risorse idriche.

5. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale.

6. Agli interventi individuati dal Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni.

ART. 33.

(Interventi finanziari a supporto del settore agricolo e agroalimentare).

1. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA.

2. L'ISMEA subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'at-

tuazione degli interventi di cui al comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

ART. 34.

(Tutela penale della denominazione d'origine dei prodotti).

1. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

ART. 35.

(Centrale operativa doganale e banca dati delle immagini).

1. Per potenziare le attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con

finalità antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature *scanner* installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 1 è disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

3. Al fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ART. 36.

(Banca dati doganale per la tutela della specificità dei prodotti).

1. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente articolo ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l*), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è consentito al

Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 1, secondo modalità stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza.

ART. 37.

(Sportello unico doganale).

1. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo « sportello unico doganale », per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

2. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Dalla attuazione del presente articolo non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 38.

(Comodato gratuito di sedi all'estero).

1. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può concedere in

comodato gratuito locali degli immobili di proprietà demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

ART. 39.

(Fondo promozione straordinaria del made in Italy).

1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con dotazione di 35 milioni di euro per il 2004, 55 milioni di euro per il 2005 e 35 milioni di euro per il 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, anche attraverso l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualità « Naturalmenteitaliano ».

3. Le modalità di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 1 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.

ART. 40.

(Istituzione dell'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy).

1. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive in colla-

borazione con la società EUR Spa l'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, con sede in Roma.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2004 e a 5 milioni di euro rispettivamente per il 2005 e 2006.

ART. 41.

(Comitato nazionale anti-contraffazione).

1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

ART. 42.

(Uffici di consulenza per la tutela del marchio).

1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio

di cui all'articolo 39, comma 1, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.

ART. 43.

(Fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese).

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui all'articolo 39, comma 1.

2. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 41, comma 2.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui all'articolo 39, comma 1.

ART. 44.

(Sanzioni).

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. L'autorità amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dispone, previo assenso dell'autorità giudiziaria, anche d'ufficio, il sequestro della merce facendone rapporto all'autorità giu-

diziaria, nonché la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, della merce contraffatta sequestrata, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari e ferma restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 45.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese).

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati.

2. Le modalità, le condizioni e le forme tecniche delle attività di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Sezione III

ALTRI INTERVENTI

ART. 46.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ri-

costruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate, anche in deroga alla normativa vigente, disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto;

b) esclusione di qualsiasi indennizzo assicurativo per danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi;

c) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e delle modalità per l'accertamento e la liquidazione dei danni da parte del sistema assicurativo;

d) copertura dei soli danni verificatisi a seguito di eventi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza;

e) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

f) definizione tassativa delle tipologie di calamità naturali da considerare ai fini del presente regime assicurativo;

g) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

h) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con redditi ai fini IRPEF superiori a soglie da determinare per lo scopo;

i) definizione delle modalità per la coriassicurazione del rischio, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione, nel quale confluiscano i premi raccolti dagli assicuratori e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

l) previsione delle modalità di determinazione del limite complessivo annuale di intervento del consorzio coriassicurativo, oltre il quale andranno individuate le modalità di intervento dello Stato, anche attraverso l'operatività della Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in riferimento anche ai danni subiti da fabbricati non assicurati appartenenti a persone fisiche con redditi inferiori alle soglie stabilite, nell'ambito delle risorse pubbliche disponibili allo scopo previste da apposite disposizioni;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

ART. 47.

(Agevolazioni per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa

agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.

ART. 48.

(Prestito fiduciario per studenti).

1. In conformità con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi.

2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.

3. Il Fondo di cui al comma 2 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera *a*) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000.

ART. 49.

(Chiusura del contenzioso relativo alle agevolazioni gestite da Sviluppo Italia).

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate.

ART. 50.

(Disposizioni concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM e di altre società).

1. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei contenziosi attivi o passivi dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e i commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo, riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi, se dovuti, al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di ciascuno dei crediti dell'EFIM e delle predette società, e a non più del 50 per cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. Le proposte di cui al precedente periodo possono avere corso, anche in maniera progressiva, solo qualora le economie derivanti dalle adesioni da parte dei creditori compensino, con riferimento ai bilanci, complessivamente considerati, dell'EFIM e delle predette società, tenendo anche conto dei costi connessi alle procedure di contenzioso, i minori introiti provenienti dalle adesioni dei debitori. I pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai commissari liquidatori nei termini perentori previsti dal decreto di cui al comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, i pareri e le autorizzazioni si intenderanno rilasciati favorevolmente. A pagamento avvenuto l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate, e il debito o credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbimento di ogni pretesa a titolo di

capitale, interessi, rivalutazione e comunque ad esso collegata. I commissari liquidatori non potranno procedere ad alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato la proposta, salvo l'esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le transazioni per le quali i rispettivi commissari liquidatori abbiano già formulato al comitato di sorveglianza o all'autorità di vigilanza la richiesta di parere o di autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 156, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I commissari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da richiesta scritta antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal comma 1. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai creditori chirografari, all'importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile in base all'applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla Società Armamenti e Aerospazio spa in liquidazione, alla Società Fime spa in liquidazione e sue società controllate.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il commissario liquidatore dell'EFIM e i liquidatori delle altre società interessate di cui al comma 3, stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3.

ART. 51.

(Fondo speciale incentivante per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese).

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo

speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

2. Per la gestione del Fondo, avente una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

3. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

4. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 52.

(Affidamento di servizi).

1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'acquisizione di forniture ed all'affidamento di servizi

pertinenti le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 ».

ART. 53.

(Proroga dei termini per l'operatività della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Sezione IV

AREE SOTTOUTILIZZATE

ART. 54.

(Fondo aree sottoutilizzate).

1. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE.

3. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « degli interventi finanziati o alle esigenze

espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione » sono sostituite dalle seguenti: « degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico »;

b) al comma 2, le parole: « ogni quattro mesi » sono sostituite dalla seguente: « semestralmente » e dopo le parole: « relativa localizzazione » sono aggiunte le seguenti: « ,e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate ».

4. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.

Sezione V

INVESTIMENTI VARI

ART. 55.

(Disposizioni in materia di finanziamento di opere pubbliche).

1. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di

quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *f*), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori.

3. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 2; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito.

4. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 2, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali.

5. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo

dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione.

6. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori.

7. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 1 sono determinate con il metodo del *price cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto:

a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno quadriennale.

8. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 7 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standard* prefissati per un periodo almeno quadriennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione di obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse ed eventualmente sostenuti nell'interesse generale.

9. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è fissata dal

CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 56.

(Disposizioni in materia di infrastrutture).

1. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento ».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

« 2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca del-

l'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004 ».

3. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori.

4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « modernizzazione e lo sviluppo del Paese » sono inserite le seguenti: « nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali ».

5. All'articolo 7, comma 15, lettera *e*), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: « e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte » sono soppresse.

ART. 57.

(Misure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica).

1. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attività di ricerca scientifica

e tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria.

ART. 58.

(Misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico).

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, è assegnato all'Università campus biomedico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario.

2. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997.

ART. 59.

(Gestione informatizzata di pagamenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza.

2. Il nuovo servizio non potrà intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già previste dal servizio universale.

ART. 60.

(Modifica all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353).

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data ».

ART. 61.

(Disposizioni per il territorio del Sulcis).

1. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, il termine

previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004.

2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 57.

ART. 62.

(Limiti di impegno).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

2. I limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 63.

(Interventi nel settore dell'editoria).

1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconosci-

mento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 90 milioni di euro.

2. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio.

3. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:

a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;

b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;

d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;

e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza;

f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi;

g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;

h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizza-

zioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;

i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;

l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

m) i prodotti editoriali pornografici.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

5. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

6. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

7. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di

cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di trasmissione.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

ART. 64.

(Contributi per le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario).

1. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004.

ART. 65.

(Contributi per impiantistica sportiva all'Istituto per il credito sportivo – Definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive).

1. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota del 3 per

cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza ».

2. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, si applicano le seguenti disposizioni:

a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 10 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adem-

pimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento;

b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera *a)*, nonché a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera *a)*, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, nonché quello maturato allo stesso titolo per l'anno 2002, ridotti del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno; la prima rata è versata entro il 31 marzo 2004. Non si effettua il rimborso delle somme versate a titolo di integrazione dei minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova

applicazione la disposizione di cui alla presente lettera;

c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002;

d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 7,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.

ART. 66.

(Continuità territoriale).

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Lampedusa, » sono inserite le seguenti: « nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Reggio Calabria e Messina ed i principali aeroporti nazionali, ».

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

ART. 67.

(Interventi nel settore della cantieristica).

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all'articolo 3, comma 1, del

regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: « nell'anno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2003 ».

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 1 del presente articolo, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI

ART. 68.

(Disposizioni in materia di privatizzazioni).

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di ese-

cuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali »;

b) al comma 5, le parole: « Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni »; dopo le parole: « possono affidare » sono inserite le seguenti: « anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili »; dopo le parole: « presente decreto » è inserito il seguente periodo: « I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione ».

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « è effettuato » sono sostituite dalle seguenti: « può essere effettuato anche ».

3. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione » sono soppresse.

4. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione ».

5. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali;

2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società controllate;

3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60 per cento ».

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 69.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge

5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già

assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

ART. 70.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

TABELLA 1
(Articolo 62, comma 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p)	-	15.000	-	2019
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE				
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420)	-	50.000	-	2019
	-	-	50.000	2020
Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 3: Interventi per lo sviluppo di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2.3.8 - cap. 7421)	-	40.000	-	2019
MINISTERO DELL'INTERNO				
Legge 30 luglio 2002, n. 174, art. 2, comma 1: Completamento della diga foranea di Molfetta (2.2.3.6 - cap. 7253)	-	2.500	-	2024
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO				
Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (5.2.3.7 - cap. 8614)	-	20.000	-	2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p)	-	250.000	-	2019
	-	-	250.000	2020

(Segue: TABELLA 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 – cap. 7374)	–	7.500	–	2019
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	–	385.000	300.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	–	385.000	685.000	

ALLEGATO 1
(Articolo 69, comma 7)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468 del 1978)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
AMMINISTRAZIONE				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	1.549.000	796.000	910.000	
1. Commissario liquidatore indennità buonuscita poste (3.1.2.29 - cap. 1688)	214.000	40.000	40.000	2007
2. Somme da rimborsare all'Ipost per trattamento di quiescenza (3.1.2.19 - cap. 1620)	350.000	150.000	200.000	P
3. Copertura del disavanzo del Fondo pensioni ferrovie (3.1.2.15 - cap. 1587)	797.000	507.000	569.000	P
4. INPS - Abolite imposte di consumo (3.1.2.15 - cap. 1583)	149.000	79.000	81.000	P
5. Fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, legge n. 89 del 2001 (4.1.5.11 - cap. 2829)	39.000	20.000	20.000	P
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
	2.227.000	1.362.000	1.419.000	
1. Spesa per invalidità civile (3.1.2.28 - cap. 2310) .	1.843.000	1.019.000	1.019.000	P
2. Oneri per pensionamento anticipato lavoratori esposti all'amianto (3.1.2.28 - cap. 2307)	141.000	239.000	285.000	P
3. Fondo nazionale politiche sociali (agevolazioni in materia di <i>handicap</i> , assegno ai nuclei familiari, assegni di maternità) (3.1.5.1 - cap. 1711)	243.000	104.000	115.000	P
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
	310.000	310.000	310.000	
1. Spese di giustizia (2.1.2.1 - cap. 1360)	310.000	310.000	310.000	P

P onere permanente

(Segue: ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . . .	21.565	21.565	21.565	
1. Legge 13 luglio 1965, n. 932 (9.1.2.2 - cap. 2202)	532	532	532	P
2. Legge 4 giugno 1997, n. 170 (9.1.2.3 - cap. 2302)	72	72	72	P
3. Legge 15 marzo 1986, n. 103 (10.1.2.2 - cap. 2740)	15	15	15	P
4. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558 (10.1.2.3 - cap. 2752/1)	8.941	8.941	8.941	P
5. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/3)	21	21	21	P
6. Legge 11 giugno 1960, n. 723 (10.1.2.3 - cap. 2752/4)	17	17	17	P
7. Legge 11 febbraio 1958, n. 340 (10.1.2.3 - cap. 2752/5)	40	40	40	P
8. Legge 23 dicembre 1972, n. 920 (10.1.2.3 - cap. 2752/6)	1.026	1.026	1.026	P
9. Legge 10 marzo 1982, n. 127 (10.1.2.3 - cap. 2752/7)	378	378	378	P
10. Legge 27 maggio 1985, n. 253 (11.1.2.3 - cap. 3104)	723	723	723	P
11. Legge 13 novembre 1947, n. 1622 (11.1.2.5 - cap. 3108/1)	1.002	1.002	1.002	P
12. Legge 18 novembre 1995, n. 496 (12.1.2.3 - cap. 3393/13)	291	291	291	P
13. Legge 12 luglio 1999, n. 232 (12.1.2.3 - cap. 3394)	1.734	1.734	1.734	P
14. Legge 28 marzo 1962, n. 232 (13.1.2.2 - cap. 3750/3)	4.777	4.777	4.777	P
15. Legge 16 maggio 1947, n. 546 (13.1.2.2 - cap. 3750/2)	1.050	1.050	1.050	P
16. Legge 19 luglio 1956, n. 1015 (13.1.2.2 - cap. 3751)	197	197	197	P
17. Legge 23 luglio 1949, n. 433 (15.1.2.5 - cap. 4051/1)	749	749	749	P

P onere permanente

(Segue: ALLEGATO 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELL'INTERNO	505.191	230.106	230.106	P
1. Fondo ordinario enti locali (2.1.2.6 - cap. 1316) .	97.191	26.106	26.106	P
2. Finanziamento enti locali - Fondo sviluppo investimenti (2.2.3.5 - cap. 7232)	408.000	204.000	204.000	P
TOTALE . .	4.612.756	2.719.671	2.890.671	

ALLEGATO 2
(Articolo 69, comma 8)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
Calamità naturali	168.558.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1	168.558.000
Incentivi alle imprese	333.631.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono	25.823.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2	25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, art. 2, comma 1	281.985.000
Difesa del suolo e tutela ambientale	319.709.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12	258.228.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	61.481.000
<i>Totale Ministero dell'economia e delle finanze</i>	<i>821.898.000</i>
<i>Ministero della giustizia</i>	
Edilizia penitenziaria e giudiziaria	137.367.207
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259	20.658.276
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787	116.708.931
<i>Totale Ministero della giustizia</i>	<i>137.367.207</i>

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
-----------------	--------------------------------

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Università e ricerca	238.074.622
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5	28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104	115.493.707
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405
Edilizia universitaria	196.992.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8	153.773.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2	820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90	42.399.000
<i>Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>	<i>435.067.015</i>

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale	937.168.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426	185.825.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	12.911.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49	206.583.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267	206.583.000
Regio-decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183	200.000.000
Legge 27 dicembre 2002, n. 289	45.000.000
Legge 31 luglio 2002, n. 179	7.453.000
<i>Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>	<i>937.168.772</i>
 <i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	
Opere strategiche	391.650.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13	391.650.000
<i>Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>	<i>391.650.000</i>
 <i>Ministero della difesa</i>	
Ricerca scientifica	115.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	115.000.000
<i>Totale Ministero della difesa</i>	<i>115.000.000</i>
 <i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	
Agricoltura, foreste e pesca	222.267.520
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39	2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908

Segue: ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI 2004 (in euro)
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4	103.291.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1	10.329.000
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto	551.060
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19	67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1.	25.822.844
<i>Totale Ministero delle politiche agricole e forestali</i>	<i>222.267.520</i>
 <i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>	
Patrimonio culturale	323.624.661
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368	211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32	2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83	77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441	896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490	11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409	6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1	5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6	2.000.000
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	516.457
<i>Totale Ministero per i beni e le attività culturali</i>	<i>323.624.661</i>

PROSPETTO DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 70, comma 1)

**COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)**

	2004	2005	2006
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	6.858	6.256	6.527
Disposizioni per enti locali	154	154	154
Pubblico impiego	2.048	3.130	3.234
Eccedenze di spesa	2.419	2.516	2.687
Missioni di pace	1.200	0	0
Altri interventi	911	298	281
Effetti indotti	127	159	172
Tabella «A»	191	438	492
Tabella «C»	772	140	151
Minori entrate correnti			
Articolato:	625	380	173
Sgravi fiscali	625	380	173
Totale oneri da coprire . . .	8.447	7.214	7.342

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2004	2005	2006
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	540	829	837
Effetti indotti	380	700	706
Interventi vari	160	130	131
Riduzione spese correnti			
Articolato:	760	1.418	1.415
Effetti indotti (effetto netto)	723	1.281	1.308
Interventi vari	37	137	108
Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici	9.126	8.315	8.649
Totale mezzi di copertura . . .	10.426	10.562	10.902
Margine	1.979	3.348	3.559

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2003		INIZIALI 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE . . .	19.887	19.887	23.663	23.663	24.842	26.258
Rimborsi Iva	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato						
SPESA CORRENTE . . .	35.119	37.051	27.773	27.773	28.609	30.025
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	16.268	16.268	18.774	18.774	19.953	21.369
R.S.O. - perdita gettito accisa benzina	343	343	343	343	—	—
Invalidi civili	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni pregresse INPS	2.224	2.224	—	—	—	—
Enti locali	—	—	—	—	—	—
Fondo speciale di parte corrente	617	617	617	617	617	617
Anticipo concessionari	3.619	3.619	4.889	4.889	4.889	4.889
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	—	—	—	—	—	—
Ammassi agricoli	—	—	—	—	—	—
FSN-saldo IRAP	—	1.906	—	—	—	—
Tassa concessione governativa	—	—	—	—	—	—
Rimborso imposte dirette pregressi	3.410	3.410	3.150	3.150	3.150	3.150
Chiusura servizi autonomi di cassa	99	99	—	—	—	—
Regolazione concessionari riscossioni	195	608	—	—	—	—
Ferrovie (mancato impegno)	387	—	—	—	—	—
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi	2.700	2.700	—	—	—	—
Rimborsi altre imposte pregresse	2.610	2.610	—	—	—	—
Fondo riassegnazione residui passivi	2.647	2.647	—	—	—	—
SPESA IN CONTO CAPITALE . . .	8.247	13.247	101	101	101	101
Fondo globale	—	—	—	—	—	—
Disavanzi USL	1.549	6.549	—	—	—	—
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Enti locali	1	1	—	—	—	—
Cartolarizzazione immobili	6.596	6.596	—	—	—	—
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	75	75
TOTALE SPESA . . .	43.366	50.298	27.874	27.874	28.710	30.126

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	ASSESTATO 2003		INIZIALI 2004		2005	2006
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Tab C FSN Irap 1999	-	-	903	903	-	-
Debiti pregressi:						
Spese di giustizia	-	-	823	823	-	-
Accasermamento e fitto locali PS	-	-	171	171	171	171
Eccedenze di spesa - quota 2003 (1)	-	-	1.786	1.786	-	-
Debiti pregressi ex Ministero finanze	-	-	100	100	150	150
Fondo globale nuova legislazione	-	-	- 598	- 598	- 617	- 617
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA . . .	43.366	50.298	31.059	31.059	28.414	29.830
<hr/>						
(1) Com.liq. indennità buonuscita poste	-	-	145	145	-	-
IPOST	-	-	175	175	-	-
Copertura del disavanzo fondo pensioni ferrovie . .	-	-	357	357	-	-
INPS: abolite poste di consumo	-	-	73	73	-	-
Invalidi civili	-	-	933	933	-	-
Fondo nazionale politiche sociali	-	-	103	103	-	-

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze	91.774	79.830	80.416
Di cui:			
regolazione debitoria			
2004: 19.000			
2005: —			
2006: —			
Ministero delle attività produttive	3.374	3.280	3.316
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	529.604	770.587	770.594
Ministero della giustizia	47.966	47.325	50.364
Ministero degli affari esteri	206.851	180.324	188.831
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	7.500	13.000	13.000
Ministero dell'interno	46.424	45.272	45.704
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	3.293	2.793	7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	44.272	79.956	104.558
Ministero delle comunicazioni	5.178	1.258	1.272
Ministero della difesa	12.427	405.082	406.568
Ministero delle politiche agricole e forestali	48.587	47.236	47.742

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero per i beni e le attività culturali	2.600	2.600	2.600
Ministero della salute	158.740	159.984	161.590
TOTALE TABELLA A . . .	1.208.590	1.838.527	1.884.248
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	19.000	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	—	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze	799.997	1.038.120	1.126.120
Di cui:			
limite di impegno			
2004: 22.520			
2005: 10.020			
2006: 10.020			
Ministero delle attività produttive	32.750	32.750	15.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	4.100	4.100	-
Ministero dell'interno	5.800	4.500	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	84.550	81.050	9.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	151.348	156.368	67.758
Di cui:			
limite di impegno			
2004: -			
2005: 12.500			
2006: 12.500			
Ministero delle politiche agricole e forestali	1.500	1.500	-
Ministero per i beni e le attività culturali	77.059	83.884	62.155

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero della salute	88.400	67.900	75.000
TOTALE TABELLA B . . .	1.245.504	1.470.172	1.355.033
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	22.520	22.520	22.520

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

PAGINA BIANCA

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - cap. 2195)	27.358	27.358	27.358
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'econo- mia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192)	14.742	14.742	14.742
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fi- scale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	22.768	22.768	22.768
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenzia- mento della Scuola superiore della pubblica ammi- nistrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pub- blica amministrazione - cap. 5217)	11.026	11.026	11.026
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disci- plina dei compensi per lavoro straordinario ai di- pendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	50.000	50.000	50.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
— ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	523.000	22.000	23.000
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	25.823	25.823	25.823
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
— ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	149.235	149.235	149.235
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	480.119	480.119	480.119
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937

– ART. 6, comma 1, punto 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 103.294 103.294 103.294

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:

– ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 46.198 41.648 41.648

– ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 555.884 555.884 555.884

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:

– ART. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) 11.820 11.820 11.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

– ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)	223.633	223.633	223.633
--	---------	---------	---------

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

– ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	18.710	18.710	18.710
--	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	2.214	2.214	2.214
--	-------	-------	-------

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della *privacy* - cap. 1733)

10.018	10.018	10.018
--------	--------	--------

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

– ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	10.173	10.173	10.173
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	22.768	22.768	22.768
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	902.500	-	-
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	4.554	4.554	4.554
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185)	119.239	119.239	119.239
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.753	1.753	1.753

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525)	250.425	250.425	250.425
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	13.706	13.706	13.706
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	4.650	4.650	4.650
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775)	2.316.307	2.316.310	2.316.310
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777)	211.970	211.970	211.970
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779)	428.014	428.014	428.014
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781)	528.820	528.820	528.820

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115)	317.828	298.328	303.246
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:			
– ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	156.738	156.738	156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	154.937	154.937	154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
– ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.098	4.098	4.098
	7.894.874	6.467.327	6.473.245

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .	22.768	22.768	22.768
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)	25.171	24.171	24.171
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)	201.419	201.419	201.419
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	34.968	34.968	34.968
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - cap. 5101)	111.784	111.784	111.784
– ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	73.034	73.034	73.034
	469.144	468.144	468.144

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:			
– ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395)	2.277	2.277	2.277
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:			
– ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711)	1.215.333	1.215.333	1.215.333
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):			
– ART. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771)	–	–	–
	1.219.887	1.219.887	1.219.887

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

– ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768)	5.678	5.678	5.678
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	137	137	137
	5.815	5.815	5.815

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:			
– ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	3.132	3.132	3.132
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)	2.559	2.559	2.559
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)	944	944	944

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	273	273	273
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	616.516	616.516	616.516
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.733	2.733	2.733
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	9.960	9.960	9.960
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	4.968	4.968	4.968
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)	2.582	2.582	2.582
	643.667	643.667	643.667

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973)	4.648	4.648	4.648
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le università statali - cap. 5547)	7.830	7.830	7.830
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	373	373	373
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 5496)	121.724	121.724	121.724
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502)	114.149	114.149	114.149
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517)	144.208	144.208	144.208

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
– ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 5507)	6.545.000	6.545.000	6.545.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483)	18.500	18.500	18.500
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722)	198.732	198.723	198.723
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922)	1.638.705	1.638.705	1.638.705
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967)	30.987	30.987	30.987
	8.824.856	8.824.847	8.824.847

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	24.842	24.842	24.842
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	19.873	19.873	19.873
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.378	3.378	3.378
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)	122	122	122
	48.215	48.215	48.215

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756)	47.696	47.696	47.696
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 . Funzionamento - capp. 2068, 2069)	248	248	248
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251)	58.672	58.672	58.672
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240)	93.216	93.216	93.216
	199.832	199.832	199.832

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661)	4.968	4.968	4.968
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719)	1.495	1.495	1.495
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)	409	409	409
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098)	727	727	727
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	63.441	63.441	63.441
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690)	246.010	246.010	246.010
	317.050	317.050	317.050

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

— ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) 45.460 45.460 45.460

— ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840) 16.147 16.147 16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) 910 910 910

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

— ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) 14.800 14.800 14.800

Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

— ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) 4.394 4.394 4.394

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
— ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)	68	68	68
	81.779	81.779	81.779

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

— ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	30.358	30.358	30.358
---	--------	--------	--------

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	5.641	5.641	5.641
---	-------	-------	-------

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083)

19.377	19.377	19.377
55.376	55.376	55.376

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI			
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	2.732	2.732	2.732
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943)	6.056	6.056	6.056
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645)	500.000	500.000	500.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)	967	967	967
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	3.188	3.188	3.188
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	35.626	33.248	33.248
	548.569	546.191	546.191

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)	19.631	19.631	19.631
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) . . .	34.467	34.467	34.467
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	206.809	206.809	206.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/p)	91.070	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) . .	68.302	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)	6.400	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	3.135	3.135	3.135

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.829	5.829	5.829
	435.643	435.643	435.643
TOTALE GENERALE . . .	20.744.707	19.313.773	19.319.691

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

PAGINA BIANCA

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

500.000 500.000 1.950.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)

10.000 – –

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

– – 50.000

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165)

10.000 – –

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
– Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) . . .	–	–	6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
– Art. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)	–	–	1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):			
– Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576)	100.000	1.611.000	6.350.000
– Art. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)	10.000	–	–
– Art. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)	10.000	–	–
	740.000	2.211.000	16.990.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:

– Art. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	–	–
– Art. 17: Ricerca mineraria all'estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	1.000	–	–

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------

Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:

– Art. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (Settore n. 2) (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475)	2.000	–	–
	54.000	50.000	50.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)	218.000	–	–
	218.000	–	–

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)	116.203	116.203	116.203
	116.203	116.203	116.203

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	—	200.000	200.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:			
— Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	18.807	18.807	18.807
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
— Art. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)	5.000	—	—
	23.807	218.807	218.807

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

– Art. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unità navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 – Mezzi navali ed aerei – capp. 8344, 8345)

5.000 – –

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

– Art. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191)

10.000 – –

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131)

10.000 – –

25.000 – –

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– Art. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003)

192.000 334.025 334.025

192.000 334.025 334.025

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei
grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 – Ri-
qualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111) .

	–	–	160.000
	–	–	160.000
TOTALE GENERALE . . .	1.369.010	2.930.035	17.869.035

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.

PAGINA BIANCA

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definanzamento
---------------------------	------	------	------	----------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122)

– – – 5.314.000 0

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400)

– 50.000 – – 0

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- Art. 83, comma 1: Mutui agevolati società Sviluppo Italia spa (3.1.2.46 – Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno – cap. 1880)

– 10.000 – – 0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definan- ziamento
---------------------------	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI

Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123)

— 5.000 — 5.000 — 5.000 1

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il *doping*. Istituzione del Museo dello sport italiano:

— Art. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1509)

— 258 — 258 — 258 1

TOTALE GENERALE . . . — 65.258 — 5.258 — 5.319.258

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente.

I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualità.

PAGINA BIANCA

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. – Interventi a favore delle imprese industriali
3. – Interventi per calamità naturali
4. – Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. – Credito agevolato al commercio
6. – Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. – Provvidenze per l'editoria
8. – Edilizia residenziale e agevolata
9. – Mediocredito centrale
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione aree urbane
26. – Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14, 15, 18, 22, 26.

PAGINA BIANCA

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

1. *Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 36, comma 2, punto B: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (4.2.3.3. – Opere marittime e portuali – cap. 7849)

64.000	64.000	64.000	–		3
64.000	64.000	64.000	–		

2. *Interventi a favore delle imprese industriali.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335)

32.817	32.817	32.817	426.621	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria:

– ART. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) .

1.000	–	–	–		
-------	---	---	---	--	--

– ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

1.000	–	–	–		
-------	---	---	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:						
– ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	100.000	100.000	100.000	–	2018	
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	408.228	150.000	50.000	–		3
Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza:						
– ART. 8, comma 1: Sviluppo economia informatica piccole e medie imprese (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . .	9.240	–	–	–		
– ART. 12, comma 1: Interventi nel settore delle fonderie ghisa e acciaio (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p) . . .	13.500	–	–	–		
– ART. 13, comma 1: Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7425)	2.590	–	–	–		
– ART. 18: Interventi a sostegno della proprietà industriale (3.2.3.12 – Proprietà industriale – cap. 7475)	2.000	–	–	–		
– ART. 27, comma 4: Approvvigionamento gas naturale (3.2.3.8 – Fondo investimenti – Incentivi alle imprese – cap. 7420/p)	136.051	–	–	–		
	706.426	282.817	182.817	426.621		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

3. *Interventi per calamità naturali.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)

391.811	227.000	-	-		3
---------	---------	---	---	--	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451)

168.558	100.000	-	-		3
---------	---------	---	---	--	---

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

– ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

92.962	92.962	92.962	754.029	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

– ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

18.076	18.076	18.076	198.836	2017	3
--------	--------	--------	---------	------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

– ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

– ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3

– ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3

– ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 80, comma 29: Completamento interventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

10.000 10.000 10.000 – 3

– ART. 80, comma 29: Accensione mutui per ricostruzioni, per danni provocati da fenomeni alluvionali (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

10.000 10.000 10.000 – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 15 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale:

– ART. 1, comma 1: Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità (limite impegno) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7443/p)

10.000	10.000	10.000	–		3
--------	--------	--------	---	--	---

AMBIENTE E TERRITORIO

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

– ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)

106.583	100.000	–	–		3
---------	---------	---	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7417)

1.000	–	–	–		
-------	---	---	---	--	--

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)

2.000	–	–	–		
-------	---	---	---	--	--

855.921	612.969	185.969	1.512.706		
---------	---------	---------	-----------	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	677.914	674.685	300.000	-	2006	3
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	1.659.245	-	-	-		3
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000): - ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	216.975	-	-	-		
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150) . .	51.646	-	-	-		
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	730.000	5.640.896	7.550.000	2.700.000		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

— ART. 94, comma 14: Estensione credito d'imposta occupazione (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	2.000	2.000	-	-		3
---	-------	-------	---	---	--	---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

— ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	893.925	750.000	-	-		3
--	---------	---------	---	---	--	---

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

— ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	1.032.914	2.375.702	-	-		3
---	-----------	-----------	---	---	--	---

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori:

— ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p; 25.2.3.10 - Fondi rotativi - cap. 9015)	246.583	40.000	-	-		3
--	---------	--------	---	---	--	---

5.511.202 9.483.283 7.850.000 2.700.000

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia
Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

– ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (3.2.3.30 – Interventi per Venezia – cap. 7270)

9.007	9.007	9.007	–	3
-------	-------	-------	---	---

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, primo comma, lettera *b*): Fondo per Trieste (4.2.3.7 – Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste – cap. 7490)

10.000	5.000	–	–	3
--------	-------	---	---	---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

– ART. 6, primo comma, lettera *c*): Fondo per Gorizia (3.2.3.6 – Aree depresse – cap. 7380)

5.000	5.000	–	–	3
-------	-------	---	---	---

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

– ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)

361	361	361	–	3
-----	-----	-----	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera *b*): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

– ART. 3, primo comma, lettera *a*): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191)

10.000 – – –

– ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954)

21.618 21.618 21.618 – 3

55.986 40.986 30.986 –

7. Provvidenze per l'editoria.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)

2.582 2.582 – – 3

2.582 2.582 – –

8. Edilizia residenziale e agevolata.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 63, lettera *b*): Edilizia residenziale (3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)

41.317 – – –

41.317

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

9. Mediocredito centrale.

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

– ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7301)

123.000 102.000 – – 3

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

– ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)

25.823 – – –

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

– ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)

181.985 100.000 – – 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 – Sostegno finanziario del sistema produttivo – cap. 7299/p)

38.734 38.734 38.734 38.734 2007 3

– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 – Fondo unico da ripartire – Investimenti incentivi alle imprese – cap. 7005/p)

25.823 25.823 25.823 206.582 2006 3

395.365 266.557 64.557 245.316

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

10. Artigiancassa.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) 69.500 – – –

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 – Artigiancassa – cap. 7165) 35.500 – – –

105.000 – – –

11. Interventi nel settore dei trasporti.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7122) 2.751.000 2.582.000 4.257.596 7.000.000 2007 3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

– ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p) 1.808 1.808 1.808 3.616 2008 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)

56.810 56.810 56.810 56.810 2007 3

– ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 – Ferrovie dello Stato – cap. 7123/p)

29.114 129.114 129.114 229.114 2007 1

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (3.2.3.35 – Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico – cap. 7320)

30.000 – – –

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

– ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)

100.709 100.709 100.709 503.546 2011 3

– ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)

516 516 516 3.096 2012 3

– ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8164)

25.823 25.823 25.823 61.975 2009 3

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (5.2.3.11 – Mobilità ciclistica – cap. 8188)

500 – – – 3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (5.2.3.9 – Trasporto rapido di massa – cap. 8167) .

5.000 5.000 5.000 – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap. 8151/p)

40.000	40.000	40.000	–	3
--------	--------	--------	---	---

– ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179)

13.000	13.000	13.000	–	3
--------	--------	--------	---	---

3.054.280	2.954.780	4.630.376	7.858.157
-----------	-----------	-----------	-----------

12. *Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (limite impegno) (7.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7822).

–	–	–	–
---	---	---	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 30, comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (3.2.3.1 – Edilizia di servizio – cap. 7354)

15.000	15.000	15.000	–	3
--------	--------	--------	---	---

15.000	15.000	15.000	–
--------	--------	--------	---

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p) .

28.405	28.405	–	–	3
--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):

– ART. 104: Ricerca di base (25.2.3.7 – Fondo unico da ripartire – Investimenti università e ricerca – cap. 9000/p)

100.000	100.000	–	–		3
---------	---------	---	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (4.2.3.1 – Imprese navalmeccaniche e armatoriali – cap. 7812)

300	–	–	–		
-----	---	---	---	--	--

128.705	128.405	–	–		
---------	---------	---	---	--	--

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (3.2.3.48 – ANAS – cap. 7372)

1.028.688	562.360	500.000	–		3
-----------	---------	---------	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7142)

10.329	10.329	10.329	103.292	2016	3
--------	--------	--------	---------	------	---

– ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7143)

10.329	10.329	10.329	103.292	2.016	3
--------	--------	--------	---------	-------	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
– ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7144)	38.734	38.734	38.734	490.636	2017	3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 19, comma 1: Interventi per la viabilità di interesse locale – Province, comuni, comunità montane (3.2.3.8 – Opere stradali – cap. 7493)	6.000	–	–	–		
	1.094.080	621.752	559.392	697.220		

17. *Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (4.2.3.3 – Edilizia sanitaria – cap. 7464)

670.116	761.119	3.340.000	–	2006	3
---------	---------	-----------	---	------	---

AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (6.2.3.3 – Edilizia di servizio – cap. 7245)

10.071	–	–	–		
--------	---	---	---	--	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)

127.950	200.000	-	-	3
---------	---------	---	---	---

808.137	961.119	3.340.000	-
---------	---------	-----------	---

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993:

— ART. 12: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

158.228	100.000	-	-	3
---------	---------	---	---	---

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

— ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102	-	-	-
---------	---	---	---

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)

61.481	20.000	-	-	3
--------	--------	---	---	---

AMBIENTE E TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:

— ART. 7: Difesa del mare (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)

10.500	10.500	-	-	3
--------	--------	---	---	---

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	200.000	200.000	200.000	–		3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:						
– ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	52.167	52.167	18.807	–		3
– ART. 1, comma 1, punto 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	183.760	–	–	–		
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:						
– ART. 49: Programmi di tutela ambientale (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	106.583	100.000	–	–		3
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 51: Finanziamento parchi nazionali (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	5.000	–	–	–		
	937.821	482.667	218.807	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

20. Realizzazione strutture turistiche.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo:

– ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (3.2.3.5 – Strutture turistiche e ricettive – cap. 7359)

75.000 – – –

75.000 – – –

21. Interventi in agricoltura.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.4.3 – Fondo di solidarietà nazionale – cap. 7411)

100.000 100.000 100.000 – 3

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (3.2.3.46 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 7375)

10.000 – – –

POLITICHE AGRICOLE

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

– ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7439)

100.000 100.000 – – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:

— ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)

103.291 - - -

Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi:

— ART. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)

25.823 - - -

339.114 200.000 100.000 -

23. Università (compresa edilizia).

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

— ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)

153.773 150.000 150.000 -

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (25.2.3.8 – Fondo unico per l'edilizia universitaria – cap. 9005/p)

30.987 - - -

184.760 150.000 150.000 -

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
24. Impiantistica sportiva.						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	10.000	10.000	10.000	–		3
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti:						
– ART. 20, comma 1, punto c: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (3.2.3.49 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7367)	165	165	165	–		3
– ART. 21, comma 3, punto b: Giochi olimpici in- vernali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 – Giochi olimpici invernali – cap. 7366/p)	5.165	5.165	5.165	–		3
	15.330	15.330	15.330	–		

25. Sistemazione aree urbane.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002):– ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla pro-
gettazione delle opere pubbliche delle regioni e de-
gli enti locali (5.2.3.17 – Fondo progettazione opere
pubbliche – cap. 7719)

15.000	15.000	–		3
--------	--------	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale
della Repubblica (3.2.3.20 – Fondo per Roma capi-
tale – cap. 7657)

103.291	–	–	–	
---------	---	---	---	--

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:– ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione
urbana (2.2.3.3 – Edilizia abitativa – cap. 7131) . .

10.000	–	–	–	
--------	---	---	---	--

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

– ART. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 – Patrimonio culturale non statale – cap. 7647)

1.500 – – –

SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 – Riqualificazione assistenza sanitaria – cap. 7111)

– 100.000 160.000 – 3

129.791 115.000 160.000 –

27. *Interventi diversi.*

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4. – Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo – cap. 7415) . . .

20.000 20.000 – – 3

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)

4.096.050 4.189.300 8.800.000 – 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

– ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopprimere ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (5.2.3.4 – Progetti immediatamente eseguibili – cap. 7646)

13.000 13.000 – – 3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le politiche comunitarie – cap. 7493/p)	50.000	50.000	50.000	–		3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (4.2.3.13 – Accordi ed organismi internazionali – cap. 7520)	15.494	–	–	–		
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: – ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (3.2.4.1 – SACE – cap. 7400)	–	–	–	–		
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: – ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (3.2.3.9 – Edilizia scolastica – cap. 7080) . .	30.987	30.987	30.987	–		3
Legge n. 413 del 1998: Rifiinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: – ART. 8: Adeguamento aeronavale Guardia di finanza (limite impegno) (7.2.3.4 – Potenziamento – cap. 7848)	15.000	15.000	15.000	–		3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: – ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 – Metanizzazione – cap. 7151) . . .	5.165	5.165	5.165	15.493	2009	3
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): – ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (5.2.3.18 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7720) . .	50.000	50.000	–	–		3

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

— ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 – Regioni a statuto ordinario – cap. 7559)

10.000 – – –

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

— ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (2.2.3.2 – Formazione professionale – capp. 7111, 7112)

12.746 12.746 – – 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

— ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.3.3 – Occupazione – cap. 7141)

745.666 520.999 – – 3

INTERNO

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

— ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7236)

103.291 – – –

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 – Finanziamento enti locali – cap. 7232) .

116.203 116.203 116.203 –

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
DIFESA						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140)	103.291	103.291	103.291	103.291		3
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano na- zionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 – Fondo unico da ri- partire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	192.000	334.025	334.025	–		3
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti:						
– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Inve- stimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	5.000	–	–	–		
	5.930.762	5.585.838	9.579.793	304.708		
TOTALE . . .	20.450.579	21.983.085	27.147.027	13.744.728		

€ 3,10



14PDL0051530